



Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Puglia

fiscalita'

Bari,05/06/2003

Prot. n. 917-20198/2003

A CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VIALE VIRGILIO 19
74100, TARANTO TA

Oggetto: Interpello 917-158/2003-ART.11, legge 27-7-2000, n.212.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Codice Fiscale 80005050739 residente in V.LE VIRGILIO 19
TARANTO, 74100, TA
Istanza prot. n.917-20198/2003 del 22/04/2003

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 183, comma 4 DPR 554, del 1999, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Taranto, Registro delle Imprese, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini della bollatura del registro di contabilita', se sia di competenza dell'Agenzia delle Entrate, ovvero dell'Ufficio del Registro delle Imprese, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 della Legge n. 383/2001 e dell'emanazione della Circolare n. 92 del 22.10.2001, dell'Agenzia delle Entrate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante non fornisce alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che i registri di contabilita', ex art. 183 D.P.R. 554/99 soggiacciono all'imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. 642/72.

Con risoluzione n. 97/E del 27.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - avente natura interpretativa - e' stato infatti chiarito che i registri in parola scontano l'imposta di bollo, nel senso voluto dalla legge, solo in caso d'uso, [intendendosi per "caso d'uso" l'ipotesi in cui i suddetti registri vengono posti in uso da parte dei soggetti che prendono in appalto opere pubbliche].

Per effetto, poi, del combinato disposto dagli artt. 183 -caso 4-del D.P.R. 554/99 e dell'art. 23 della tariffa, allegata al


D.P.R. 642/72 e segg., tali registri contabili sono soggetti anche alla tassa di concessione governativa.

E' appena il caso di evidenziare che fattispecie diversa dall'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa e' la "bollatura dei registri".

Pertanto la bollatura dei registri di contabilita', in oggetto, non rientra nelle competenze degli Uffici delle Entrate, bensì in quelle dell'Ufficio del Registro delle Imprese o dei Notai, ai sensi degli articoli 2 e 8 della Legge 18.12.2001 n. 383 meglio interpretati dalla circolare n. 92/E del 22.10.2001 della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.



IL DIRETTORE REGIONALE
(Salvatore Di Giugno)



DIRIGENTE
NICOLA CROCE